

VICINI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1294-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è stato concordato fra Governo e Commissione; se non vi sono osservazioni in contrario, do lettura del testo concordato:

Art. 1.

I cittadini italiani, delle nuove provincie del Regno, che siano in possesso di concessione per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato Impero austriaco 20 marzo 1892 *Bollettino* n. 55 delle leggi dell'Impero e 14 febbraio 1904 *Bollettino* n. 15 della legge dell'Impero e che abbiano esercitato o, alla pubblicazione della presente legge, esercitino pubblicamente la loro professione nel territorio delle provincie stesse, dalla entrata in vigore del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388, o dalla data della concessione, qualora questa sia stata loro conferita a termini dell'articolo 3 di detto Regio decreto, potranno, quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, essere autorizzati, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

(È approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita Commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 3.

La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di lire 300.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Nunziante, Tumedei, Miliani G. Battista, Bennati e Forni Roberto a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

NUNZIANTE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1920, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette. (1496)

TUMEDEI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27. (1498)

MILIANI G. BATTISTA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di sei milioni al comune di Spoleto (*Approvato dal Senato*). (1446)

BENNATI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Concessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e dei mobili inservibili da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. (1467)

FORNI ROBERTO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2470, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica. (1395).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928,

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, io avrei volentieri rinunciato alla parola, se la Giunta del bilancio non mi avesse dato incarico di illustrare le ragioni principali